

**La sospensione della responsabilità genitoriale è compatibile
solo con un comportamento pregiudizievole nei confronti del minore.
(Cass. Civ., Sez. I, sent. 23 novembre 2023, n. 32537)**

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale *ex art. 333 c.c.*, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorre che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Ciò rende contraddittoria la motivazione del provvedimento che conferma la limitazione della responsabilità genitoriale, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9844/2023 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avvocato MACCARONI MANUELA, (MCCMNL66L42H501S), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CURATORE SPECIALE DEI MINORI B.B., E C.C., D.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA FONSECA PIMENTEL 4, presso lo studio dell'avvocato D.D. ((Omissis)) che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA, COMUNE DI (Omissis), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;

- intimati -

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 78/2023 depositata il 28/02/2023;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo.

La Corte d'appello di Roma, con decreto n. cronol. 78/23, ha respinto il reclamo proposto da A.A., nei confronti di Avv. D.D., in qualità di Curatore speciale dei minori B.B., nato a (Omissis), e C.C., nato a (Omissis), e del P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni del 16/9/2022, con il quale si era disposto, in via definitiva (a seguito di provvedimento del (Omissis), di sospensione della responsabilità genitoriale della A.A., con nomina del tutore provvisorio dei minori nella persona del Sindaco del Comune di (Omissis)), l'affidamento dei minori, figli della A.A. ed orfani di padre, al Servizio Sociale di (Omissis), stabilendo che le decisioni di maggior rilievo, inerenti alla scuola, alla salute e allo sport, fossero effettuate dal responsabile del Servizio Sociale mentre le decisioni di ordinaria amministrazione rimanessero di pertinenza della madre, presso la quale i minori erano comunque collocati, con monitoraggio e sostegno da parte dei Servizi Sociali.

In particolare, i giudici di appello, rilevato che, a seguito della perdita della figura paterna, si era resa necessaria (essendo stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma due interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine a seguito di litigi incorsi tra la sig.ra A.A. e il di lei figlio B.B., il quale aveva aggredito la madre, essendo il nucleo familiare, composto da altri due figli minori, già noto al Tribunale per i Minorenni che aveva disposto la vigilanza tramite i Servizi sociali) l'apertura di un procedimento a tutela dei minori, a causa di "gravissime disfunzionalità" rilevate, dovute alla difficoltà della sig.ra A.A. nella gestione dei figli ed alla sua incapacità ad accudirli ed educarli senza l'aiuto dei Servizi attivati e degli specialisti medici, ma dopo una condizione iniziale di "assoluta ed ingovernabile instabilità di ciascun membro della famiglia", tanto da fare apparire come unica soluzione quella del collocamento dei ragazzi presso una casa-famiglia, grazie alla sinergia tra la A.A. (che aveva iniziato a collaborare), i Servizi sociali ed il Curatore speciale dei minori (e il minore B.B. aveva potuto intraprendere un percorso terapeutico), si erano ottenuti dei progressi e il consulente tecnico d'ufficio incaricato aveva riconosciuto che la A.A., pur portatrice di fragilità da ricondursi al proprio difficile vissuto, aveva dimostrato di essere in grado, se adeguatamente guidata, di assolvere "in maniera sufficientemente corretta ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale", essendosi anche attivata a percorrere un proprio "percorso di supporto individuale" oltre a quello di psicoterapia familiare, tuttavia ancora in fase iniziale di avviamento e necessitanti quindi di essere monitorati, hanno ritenuto che dovevano essere confermati i provvedimenti adottati dal Tribunale, non dovendo essere interrotti la situazione di difficile equilibrio e i progressi raggiunti.

Avverso la suddetta pronuncia, A.A. propone ricorso straordinario di cassazione, notificato il 20/4/2023, affidato a cinque motivi, nei confronti di Avv. D.D., in qualità di Curatore speciale dei minori B.B. e C.C., (che resiste con controricorso) e del P.G. presso la Corte d'appello di Roma e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione.

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360c.p.c., n. 3, degli artt. 62 e 194 c.p.c. e segg., per avere la Corte d'appello confermato il provvedimento del Tribunale, che aveva adottato un provvedimento decisorio prima dell'esito del programma proposto dal CTU (avendo il consulente prospettato che occorreano "sei mesi" per il progetto di intervento proposto, al fine di fortificare il ruolo genitoriale della madre e fare acquisire ai minori gli strumenti formativi necessari per un più equilibrato vissuto nel contesto sociale in vista del raggiungimento della maggiore età); b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, "ex art. 360 c.p.c., n. 1", dell'art. 333 c.c., per avere i giudici di merito disposto la restrizione della responsabilità genitoriale in assenza dei presupposti di legge, vale a dire di violazioni dei doveri genitoriali, considerato che sia la CTU sia il Curatore dei minori sia i Servizi Sociali avevano dato atto della "sostanziale idoneità allo svolgimento del ruolo genitoriale" della ricorrente (la quale aveva dovuto affrontare il lutto per la morte del marito e padre dei minori, E.E., agente del Sismi inviato in (Omissis), nell'ambito della missione (Omissis), sequestrato dai talebani il (Omissis), gravemente ferito durante il blitz per la sua liberazione e poi deceduto nell'(Omissis), quando i figli avevano appena (Omissis) anni, F.F., ormai maggiorenne, ma portatore di disabilità, (Omissis) anni, B.B., e (Omissis) mesi, C.C.) e del tangibile miglioramento della situazione familiare; c) con il terzo motivo, l'erroneità e/o illogicità della motivazione, ex art. 360c.p.c., n. 4, per contraddittorietà su punto decisivo della controversia, avendo la Corte territoriale confermato le restrizioni della capacità genitoriale, dopo avere rilevato la positiva valutazione espressa da CTU; d) con il quarto motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o l'erronea interpretazione e/o travisamento delle risultanze della CTU e delle relazioni degli Assistenti sociali, dalle quali emergeva che le rilevate fragilità materne erano colmabili con l'attivazione di un percorso di sostegno delle capacità genitoriali e un percorso di psicoterapia individuale, che la A.A., insieme agli altri componenti del nucleo familiare, si era dimostrata collaborativa con il servizio sociale, non si rilevavano particolari criticità, tanto che si suggeriva, per finalità meramente prudenziali, l'opportunità di un "affiancamento" del servizio sociale, misura ben diversa dal disposto "affidamento ai Servizi Sociali"; e) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 92 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2018, in relazione alla condanna di essa A.A. (in luogo della compensazione) alla refusione delle spese di lite anticipate dall'Erario per la rappresentanza e difesa in giudizio della curatela dei minori, liquidate, anche in maniera eccessiva, in Euro 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori come per legge.

2. Preliminarmente, va richiamato quanto affermato da questa Corte con la ordinanza n. 32290/2023 (pronunciata all'esito della adunanza camerale del 15 novembre 2023) in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune "voce" dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici ed atipici a tutela del minore.

Nell'ordinanza suddetta, si è rilevato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice "affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonchè con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per

esercitare una funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child"; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorchè, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.

Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis, "l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale", in quanto: a) "nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore", tipologia di "affidamento" ai servizi, che "è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale", nè essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che "il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili"; b) nel secondo caso, invece, "il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale" e "costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)", cosicché "deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità", presupponendo l'adozione di questo provvedimento "la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale" e dovendo i contenuti del provvedimento "essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito", con adeguata vigilanza sull'operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis, che "i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori", oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.

Si è poi evidenziato che "ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche

quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale", apparendo più corretto "utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto".

Orbene, nella specie, si deve ritenere che il regime di affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di residenza, con collocamento degli stessi presso l'abitazione della madre, si configuri come provvedimento di affidamento che consegue ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, tanto che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento e si è proceduto alla nomina del Curatore speciale dei minori.

3. La prima censura è inammissibile.

Si censura che il Tribunale, avendo il consulente tecnico d'ufficio prospettato, dopo avere depositato la relazione scritta, nella quale si "condivideva con il Tribunale il progetto" contemplante l'assistenza da parte della ASL in un percorso di sostegno della A.A. "con il compagno adulto presso l'abitazione materna" nonchè si suggerivano per la stessa un supporto di psicoterapia individuale, un altro percorso di psicoterapia per B.B., che proseguiva nell'esperienza lavorativa di barman, altri interventi di supporto psicoterapeutico per i figli F.F. e C.C., che proseguivano negli studi, l'opportunità di mantenere "aperta" la CTU, il Tribunale non avrebbe potuto provvedere a disporre in via definitiva la sospensione della responsabilità genitoriale della A.A. ma avrebbe dovuto in ogni caso attendere gli sviluppi del progetto delineato dal Consulente tecnico.

Orbene il Tribunale non era vincolato a quanto proposto dal consulente tecnico d'ufficio, avendo ritenuto che il quadro probatorio raggiunto, in una non breve istruttoria (2019-2022), tenuto conto di quanto emerso dall'ascolto dei tre ragazzi e della A.A., dalle relazioni, via via aggiornate, dei Servizi sociali e dalla relazione peritale, offrì elementi sufficienti per provvedere.

4. La seconda e la terza censura sono invece fondate.

La Corte d'appello, pur dando atto dei progressi in termini di consapevolezza del ruolo genitoriale da parte della A.A. e del miglioramento generale del clima del nucleo familiare, non emergendo criticità, secondo le segnalazioni dei servizi sociali, ha ritenuto di dovere comunque confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale, solo perchè non dovevano essere interrotti la situazione di difficile equilibrio e i progressi raggiunti.

Questa Corte ha da ultimo chiarito che "Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poichè la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno" (Cass. 27553/2021).

Si è osservato, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell'art. 333c.c., una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio", che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla

condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529 in motivazione).

Anche lo stesso decreto impugnato dà atto che le criticità emerse nel nucleo familiare erano indubbiamente da ricollegare alle fragilità manifestate dalla A.A., da ricollegare soprattutto alla difficilissima situazione personale conseguente al traumatico lutto per la morte del marito e padre dei minori, E.E., quando i figli avevano appena tre anni, F.F. portatore di disabilità, due anni, B.B., e due mesi, C.C., nonchè dall'assenza di supporto adeguato ad opera dei servizi sociali del Comune di (Omissis).

La Corte d'appello ha riconosciuto come la A.A. aveva dimostrato, dopo una condizione iniziale di "assoluta ed ingovernabile instabilità di ciascun membro della famiglia", tanto da fare apparire come unica soluzione quella del collocamento dei ragazzi presso una casa-famiglia, grazie all'apporto dei Servizi sociali del Comune di (Omissis), ove la A.A. si è trasferita, e del Curatore speciale dei minori, di essere in grado, se adeguatamente guidata, di assolvere "in maniera sufficientemente corretta ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale", essendosi anche attivata a percorrere un proprio "percorso di supporto individuale" oltre a quello di psicoterapia familiare.

Orbene, se il venir meno del clima conflittuale in passato esistente in famiglia ha consentito il rientro di tutti e tre i fratelli nella casa familiare dove convivono con la madre, non si spiega - e qui la contraddittorietà motivazionale anche denunciata - la conferma del provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli del genitore.

La A.A. deduce, inoltre, di essere stata di recente nominata (dall'(Omissis)) amministratore di sostegno del figlio F.F..

Il venir meno della misura dell'affidamento ai Servizi sociali non comporterebbe certo l'interruzione dell'attività di affiancamento e sostegno da parte dei servizi Sociali o dei percorsi di sostegno psicoterapeutico, individuale della A.A. e dei figli e familiare.

5. Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti.

6. Per tutto quanto sopra esposto, accolti il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo, assorbiti i restanti, va cassato il decreto impugnato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2023.